

## POLITICHE AGRICOLE

Beatrice Pieraccioli

Nel periodo preso in esame sono state approvate varie leggi che afferiscono alle materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente

Si tratta prevalentemente di interventi di modifica di discipline vigenti, con un unico caso di intervento autonomo ed innovativo rappresentato dalla legge sui custodi della montagna Toscana che ha interesse sia sul versante delle politiche agricole e forestali che dello sviluppo economico.

Si evidenzia che su quattro proposte di legge esaminate dalla Commissione e poi approvate dal Consiglio ben tre sono state di iniziativa consiliare.

### **1. LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2022, N. 4 (CUSTODI DELLA MONTAGNA TOSCANA. DISPOSIZIONI FINALIZZATE A CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E A RIVITALIZZARE IL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI)**

La prima legge licenziata dalla Seconda Commissione nel periodo di riferimento è la legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna Toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani) per la cui compiuta disamina si rinvia alla relazione in materia di sviluppo economico. Tuttavia tale legge reca norme che interessano anche l'ambito agricolo-forestale.

La proposta di legge 58, di iniziativa consiliare (Partito Democratico), si pone l'obiettivo di concedere contributi regionali a fondo perduto in favore di imprese aventi qualsiasi forma giuridica che promuovano animazione e attrattività nei territori dei comuni montani mediante l'apertura di nuove attività produttive o la riorganizzazione di attività già esistenti. In particolare potranno essere oggetto di contribuzione le attività produttive la cui sede operativa sia localizzata ad un'altitudine non inferiore a 500 metri. Per garantire che anche le attività agricole possano in buona parte rispondere a tale requisito è stata introdotta una specifica disposizione che impone che almeno il 50 per cento dei terreni oggetto dell'attività contribuita sia effettivamente localizzata a tale altitudine.

Si prevede la possibilità, per i beneficiari dei contributi, di ottenere un'ulteriore somma, pari al 20 per cento dei predetti contributi, per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale. Tali azioni saranno disciplinate da apposita convenzione, denominata "Patto di comunità", predisposta dai comuni sulla base di linee guida che la Giunta regionale sarà

chiamata ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. La convenzione potrà avere durata massima pari a cinque anni e in ogni caso non potrà superare il termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato.

Una misura ulteriore, sempre da attuarsi con bando regionale, prevede la possibilità per le imprese agricole, piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, di ottenere contributi nella misura massima di 15.000,00 euro annui a condizione che queste si impegnino a svolgere le citate attività previste dal "Patto di comunità" ovvero azioni, disciplinate e dettagliate da specifica convenzione predisposta dai comuni, di gestione attiva del bosco, cura del territorio e svolgimento di attività sociali. L'attività anche in questo caso deve essere localizzata ad un'altitudine non inferiore a 500 metri ed il periodo di contribuzione è pari a 5 anni. I contributi di cui alla presente legge, che non sono cumulabili con altri incentivi regionali, vengono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato secondo la regola del *de minimis*.

## **2. LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2022, N. 15 (DISCIPLINA DELL'OLEOTURISMO E DELL'OSPITALITÀ AGRITURISTICA. MODIFICHE ALLA L.R. 30/2003)**

Altro significativo intervento legislativo approvato dalla Seconda Commissione consiliare è di tipo manutentivo in quanto va a modificare la disciplina regionale vigente sull'agriturismo per adeguarla a quanto previsto dalla legge 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che estende all'oleoturismo le stesse disposizioni emanate per l'enoturismo.

Conseguentemente, il titolo della legge regionale 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) viene modificato aggiungendo il termine oleoturismo e, al contempo, all'interno dell'articolato, vengono inseriti i riferimenti all'oleoturismo e all'olivo in tutti quei casi in cui si tratta di enoturismo e vino.

In via preliminare si ricorda che la materia dell'agriturismo, oggetto della proposta di legge, è materia che appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni afferendo alle materie dell'agricoltura e del turismo. Tuttavia, come affermato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza 339/2007, questa competenza incontra limiti cosiddetti trasversali dovuti ad interferenze con materie a competenza esclusiva statale (ad esempio, in ordine alla definizione di imprenditore agricolo con l'ordinamento civile di competenza esclusiva statale) e materie a competenza concorrente (tutela della salute, alimentazione, governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali e culturali) dove, quindi, si segnala la necessità del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Si coglie l'occasione dell'adeguamento alla disciplina statale per apportare ulteriori modifiche al fine di tener conto di specifiche esigenze emerse

nel corso della pratica applicativa tra cui la possibilità di prevedere più letti supplementari per bambini fino a 12 anni nelle camere e nelle unità abitative; gli eventi promozionali per i prodotti aziendali certificati e le attività sociali e di servizio per le comunità locali, realizzabili anche al di fuori del fondo aziendale; gli interventi sugli immobili da destinare ad agriturismo; gli alloggi agrituristici costituiti da camere indipendenti, per i quali è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi; i trasferimenti di volumetrie.

In riferimento all'articolato della proposta di legge 79 nella scheda di legittimità l'ufficio legislativo ha espresso dubbi di legittimità costituzionale sull'articolo 7 di modifica dell'articolo 17 "Immobili destinati all'attività agrituristica".

Con le modifiche alla suddetta disposizione si prevedeva che i trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2 e all'articolo 72, comma 1, lett. a) potessero essere effettuati all'interno del comune o dei comuni limitrofi, a condizione che si configurassero come uno dei seguenti interventi:

- a) Interventi di addizione volumetrica
- b) Interventi di trasferimento di volume in ambito già urbanizzato e in prossimità di edifici esistenti.

In merito alle menzionate modifiche, l'ufficio legislativo ha espresso delle perplessità in quanto la legge statale sull'agriturismo (legge 96/2006) all'articolo 3 prevede che per le attività agrituristiche possono essere utilizzati unicamente gli edifici o parti di essi già esistenti sul fondo. La legge nazionale pone dunque delle condizioni stringenti non derogabili dalla legislazione regionale vietando la nuova edificazione a fini agrituristiche e imponendo l'utilizzo dei soli immobili esistenti. Tale principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale che nella sentenza 96/2012 ha affermato che la norma statale, nel limitare l'utilizzabilità degli edifici per attività agrituristiche a quelli già esistenti sul fondo, costituisce espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio e quindi non derogabile dal legislatore regionale.

Va precisato che l'esame della proposta di legge 79 è stato abbinato a quello della proposta di legge 69 di iniziativa consiliare (Lega Toscana - Salvini Premier), che interveniva sull'articolo 17 della legge regionale 30/2003, oggetto di modifica anche da parte della proposta di legge 79.

A seguito dello svolgimento delle consultazioni sulle due proposte di legge sono pervenute numerose osservazioni che hanno indotto la Commissione a dare mandato ad un gruppo di lavoro tecnico Giunta e Consiglio al fine di esaminare le osservazioni pervenute e le criticità emerse nelle schede di legittimità e fattibilità e per valutare anche la possibile unificazione delle due proposte (pdl 79 e pdl 69) in un unico testo. Il gruppo di lavoro si è riunito diverse volte e ha prodotto un testo a fronte, con alcune proposte di riscrittura.

Tuttavia sono state necessarie altre due sedute della Seconda Commissione per consentire ulteriori approfondimenti sugli aspetti relativi all'urbanistica.

Nel frattempo si è nuovamente riunito il gruppo di lavoro a cui ha partecipato anche la componente politica ed in questa sede è stato deciso di non accogliere i contenuti della proposta di legge 69.

La proposta è stata approvata in Commissione all'unanimità (ma i consiglieri dell'opposizione erano assenti) ed in aula a maggioranza, mentre la proposta di legge 69 è stata respinta.

Si segnala, infine, che con ricorso notificato in data 25 luglio 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 15/2022 che ha modificato l'articolo 17 della legge regionale 30/2003. L'articolo è stato impugnato per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento alla potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio e per violazione dell'articolo 117, secondo comma lett. s) della Costituzione in relazione agli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo 42/2004 (Codice del paesaggio).

### **3. LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2022, N. 27 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA E PAGAMENTO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. MODIFICHE ALLA L.R. 16/1999)**

La materia della raccolta e commercio dei funghi epigei può essere considerata una sub materia dell'agricoltura e quindi rientra nella potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

La potestà legislativa regionale incontra tuttavia limiti rappresentati dalle competenze legislative statali esclusive in materia di tutela dell'ecosistema e dell'ambiente e della competenza concorrente in materia di alimentazione e tutela della salute.

La proposta di legge 138, di iniziativa consiliare, è volta a superare alcune criticità della legge regionale 16/1999 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) emerse in fase applicativa.

L'articolo 12 della legge regionale 16/1999 dispone in merito alla possibilità di costituire aree di raccolta a pagamento prevedendo la disciplina per la realizzazione di tali aree sui terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, oltre a disposizioni per la raccolta a pagamento su altri fondi pubblici o privati.

Con la proposta di legge 138 si è ritenuto opportuno introdurre una specificazione all'interno del citato articolo 12 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi pubblici e privati possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri

statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo abbiano la disponibilità di tali fondi.

La proposta è stata approvata in Commissione all'unanimità senza modifiche, tranne qualche aggiustamento di drafting mentre in aula è stata approvata a maggioranza.

#### **4. LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2022, N. 33 (DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE TERMALE. MODIFICHE ALLA L.R. 38/2004)**

Il settore termale costituisce una risorsa fondamentale della Regione Toscana atteso che le cure termali hanno da sempre esercitato un' incisiva azione per la tutela della salute per quanto riguarda la prevenzione, la cura e la riabilitazione di determinate patologie e più in generale per la cura ed il benessere dello stato psico-fisico della persona.

Il termalismo rappresenta inoltre un fattore determinante per lo sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale di determinate aree della Toscana per le quali occorre intraprendere una serie di azioni finalizzate al rilancio del sistema termale regionale anche attraverso progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Al fine di rendere più efficienti le politiche di sostegno che la Regione realizza tramite il Programma regionale di sviluppo (PRS) e gli altri atti della programmazione, risulta opportuno individuare i comuni termali intesi quali territori urbani all'interno dei quali il termalismo costituisce un fattore di sviluppo urbano, nonché una caratteristica importante dello sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale del contesto di riferimento;

A tal fine con la proposta di legge 141, divenuta poi legge regionale 33/2022, si interviene a modificare la legge regionale 38/2004 aggiungendo l'inserimento di un allegato in cui si individuano quali ambiti ottimali per le azioni di sostegno regionale i comuni termali della Toscana.

La legge è stata approvata in aula il 4 ottobre 2022 con trentatré voti favorevoli. Insieme alla sua approvazione è stato approvato un ordine del giorno del Partito Democratico che impegna la Giunta regionale a prevedere adeguate misure di sostegno e promozione del settore termale, con l'attivazione di progetti di rigenerazione urbana delle città termali, a partire dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il sostegno del turismo termale attraverso un coordinamento dei Comuni, con la realizzazione di un prodotto turistico omogeneo e valutando la valorizzazione di un marchio comune, 'Terme di Toscana', tenendo conto dell'indotto economico ed occupazionale e proseguendo nel percorso di razionalizzazione delle società partecipate, previsto dalla normativa vigente, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per garantire una prospettiva industriale

E' stato invece respinto un ordine del giorno della Lega Toscana – Salvini Premier, prima firmataria la consigliera Luciana Bartolini, sottoscritto

anche da Fratelli d'Italia, Movimento 5 stelle e Forza Italia, che intendeva impegnare la Giunta “ad attivarsi per acquisire più immobili del patrimonio termale delle Terme di Montecatini”, tra cui il complesso del ‘Tettuccio’.

Inoltre è stata approvata una risoluzione di Italia Viva con cui si chiede uno stanziamento economico rilevante per il sistema termale.